



COMUNE DI COSENZA
(Provincia di Cosenza)

Piazza dei Bruzi – 87100 Cosenza

Tel. 0984/813226 Fax 0984/813222

www.comune.cosenza.it ambiente@comune.cosenza.it

SETTORE CICLO RIFIUTI ED ENERGIA

**PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA NEL COMUNE DI COSENZA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Il Responsabile del Procedimento
(Timbro e firma)**

**L'Impresa
(Timbro e firma)**



INDICE

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 - DEFINIZIONI**
- ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**
- ART. 4 – VARIAZIONI DEI SERVIZI**
- ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**
- ART. 6 - CARATTERE DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO**
- ART. 7 - OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI**
- ART. 8 – PROPOSTE MIGLIORATIVE**
- ART. 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DELL'APPALTO**
- ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- ART. 11 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA**
- ART. 12 - OFFERTA ECONOMICA**
- ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**
- ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**
- ART. 16 - PAGAMENTI**
- ART. 17 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

TITOLO II - PERSONALE, ATTREZZATURE, MEZZI ED INFRASTRUTTURE

- ART. 18 - PERSONALE IN SERVIZIO ED OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO**
- ART. 19 - REPERIBILITÀ**
- ART. 20 - AUTOMEZZI IMPIEGATI**
- ART. 21 – ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO IMPIEGATI**
- ART. 22 – SEDE OPERATIVA**

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

- ART. 23 - PIANO DI LAVORO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ESEGUITE**
- ART. 24 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI RACCOLTI E RELATIVA DESTINAZIONE**
- ART. 25 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO**

TITOLO IV - ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- ART. 26 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**
- ART. 27 - CAUZIONE PROVVISORIA**
- ART. 28 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**
- ART. 29 - DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA**



TITOLO V - PENALITÀ E RISOLUZIONE

ART. 30 - INFRAZIONI E PENALITÀ

ART. 31 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 - ESECUZIONE D'UFFICIO

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 34 - CONTROVERSIE

ART. 35 - TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 36 - RISERVATEZZA

ART. 37 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

ART. 38 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 39 - NORME DI RINVIO

ART. 40 - DOCUMENTI CONTRATTUALI



TITOLO I











CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto sono i servizi di gestione dei rifiuti urbani, quest'ultimi come definiti all'art. 184 del D.Lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" e relativi decreti attuativi, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che insistono nel territorio del Comune di Cosenza (CS), e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché le forniture correlate di cui al **Piano Integrato dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Cosenza**.

In particolare, l'appalto disciplinato dal presente Capitolato comprende:

A. RACCOLTA E TRASPORTO A RECUPERO DEI SEGUENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI

-  CARTA E CARTONCINO
-  IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E LEGNO
-  MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA)
-  VETRO
-  FRAZIONE ORGANICA
-  RIFIUTI INGOMBRANTI (LEGNOSI E FERROSI)
-  RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
-  RIFIUTI PRESSO MERCATINI RIONALI, FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI
-  CARTUCCE E TONER
-  INDUMENTI DISMESSI

RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI SEGUENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI

-  FARMACI SCADUTI
-  PILE ESAUSTE

B. RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI O RESIDUALI

C. SPAZZAMENTO MANUALE/MECCANIZZATO

D. BONIFICA DI PICCOLE DISCARICHE ABUSIVE E TRASPORTO A SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI RINVENUTI

E. DISTRIBUZIONE, MANUTENZIONE, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE CASSONETTI

F. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

G. FORNITURE DI CUI AL PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI COSENZA (CS)

H. OGNI ALTRO SERVIZIO E OBBLIGO NON RICOMPRESI NELL'ELENCAZIONE DI CUI SOPRA E MEGLIO ESPlicitATO NEL PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI COSENZA E NEI SUCCESSIVI ARTICOLI DI CUI SI COMPONE IL PRESENTA CAPITOLATO.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Per una corretta lettura ed interpretazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si forniscono di seguito, alcune definizioni per i termini che verranno utilizzati nei successivi articoli.

- **Capitolato:** è da intendersi sempre il presente capitolato speciale d'appalto.
- **Piano dei Servizi:** Piano Integrato dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Cosenza, comprensivo delle Relazioni (R-01,..., R-06) e delle Tavole (T-01, T02).



- **Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi:** Piano di dettaglio del Piano dei Servizi corredato di cronoprogramma attuativo, che abbia già recepito le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta e contenga anche la dislocazione territoriale delle attrezzature (cassonetti, bidoni, campane, etc.) distinte per tipologia di rifiuto raccolto e per giro di raccolta, rappresentata su cartografia digitale (formato DWG) in scala adeguata.
- **Appalto:** contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra il Consorzio e l'Appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione di ogni prestazione prevista nel presente capitolato e dal piano dei servizi.
- **Appaltatore:** quando è inteso in senso generico e non sia già presente una specificazione particolare si intende sempre l'Appaltatore di servizi compresi nel presente capitolato speciale d'appalto.
- **Comune o Amministrazione Comunale:** quando è inteso in senso generico o come Amministrazione Comunale si intende sempre il Comune di Cosenza in Provincia di Cosenza.
- **Consorzio:** si intende sempre il Consorzio Valle Crati.
- **Impianti finali:** si intendono gli impianti di smaltimento, recupero o incenerimento di destinazione finale del rifiuto.
- **Responsabile Unico:** Persona designata dall'Appaltatore con funzioni di cui al successivo art.19.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli solidi urbani ed assimilati provenienti da abitazioni private ed insediamenti civili in genere, cimiteri comunali, esercizi pubblici e commerciali, botteghe artigiane, stabilimenti industriali (esclusi i residui delle lavorazioni), banche, uffici pubblici e privati, scuole e in genere da ogni altro edificio o locale a qualunque uso adibito, nonché ogni altro tipo di rifiuto riconducibile a quelli di cui all'art. 184 "Classificazione", comma 2, D.Lgs. 152/2006.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rifiuti oggetto del servizio comprendono:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;*
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).*

ART. 4 – VARIAZIONI DEI SERVIZI

Il presente articolo disciplina le variazioni dei servizi di cui al **Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi** ivi compresa l'istituzione di nuovi servizi integrativi a quelli predetti che si rendessero necessari a seguito di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, nonché l'effettuazioni di servizi occasionali che abbiano carattere contingente.

Per quanto attiene alle variazioni aventi carattere continuativo, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di richiedere, con preavviso, all'Appaltatore (che ha l'obbligo di ottemperarvi) la



rimodulazione tecnica ed economica del **Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi**, precisando che i corrispettivi per nuovi servizi saranno determinati sulla base dell'**Elenco Prezzi (R-03)** al netto del ribasso d'asta indicato nell'offerta.

Le variazioni in aumento sono ammesse a condizione che le stesse non superino il 50% dell'importo del contratto iniziale.

Di contro, per ciò che attiene ai servizi occasionali, si precisa che gli stessi dovranno essere richiesti in forma scritta all'Appaltatore da parte del Responsabile del Servizio del Comune di Cosenza (o in casi di urgenza anche telefonica e successivamente confermata per iscritto). L'Appaltatore dovrà formulare apposito preventivo di spesa, conformemente all'**Elenco Prezzi (R-03)** al netto del ribasso d'asta indicato nell'offerta, e solo dopo che l'Amministrazione Comunale ne avrà autorizzato l'esecuzione potrà effettuare il servizio. Qualora entro il termine fissato nella richiesta, l'attività non fosse stata effettuata, l'Amministrazione Comunale è libera di far intervenire mezzi diversi e/o altre Ditte.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà garantire i servizi previsti nel presente capitolato anche agli insediamenti edilizi che dovessero sorgere durante il periodo contrattuale, senza diritto ad alcun adeguamento del canone se l'incremento della popolazione residente rispetto a quella risultante al momento della firma del contratto non supererà il limite massimo del 10%.

In tutti i casi, qualora l'**Elenco Prezzi (R-03)** non contenga voci applicabili ai nuovi servizi queste saranno determinate con riferimento:

- al listino prezzi della C.C.I.A.A di competenza temporale;
- ai listini certificati da organizzazioni professionali;
- ad apposita analisi tecnico-economica accettata dalle parti (Comune e Appaltatore).

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

I servizi di cui all'art. 1 devono essere svolti nella totalità del territorio comunale di Cosenza (CS) comprese le aree industriali e commerciali come meglio specificato negli elaborati grafici allegato al **Piano dei Servizi**.

ART. 6 - CARATTERE DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art.198, comma 1, Parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, i servizi oggetto del presente appalto rientrano nel regime di privativa e conseguentemente sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge 12 giugno 1990, n° 146) e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta a specifica normativa disciplinata dal precitato Decreto e sue successive integrazioni e modificazioni.

I servizi in affidamento non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati salvo cause di forza maggiore, tra le quali viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12 giugno 1990, n° 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"), così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"). In tali casi, comunque, dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, come definiti dall'Accordo Nazionale tra Fise-Assoambiente e le Organizzazioni Sindacali, approvato dalla Commissione di Garanzia istituita dalla L. n. 146/1990 s.m.i.



Detto diritto opera a condizione che la sospensione del servizio venga tempestivamente comunicata, a mezzo di appositi avvisi da pubblicare negli appositi spazi comunali o di volantini recapitati a domicilio o di altre idonee forme comunicative, all'Amministrazione Comunale entro il 5° giorno antecedente all'evento ed all'utenza entro le 48 ore antecedenti all'evento interruttivo.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e per ciò soggetti a sanzioni, scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo d'esempio, il ritardo nel pagamento degli stipendi, la distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto e simili.

In caso di arbitrario abbandono, sospensione, o non rispetto della normativa sopracitata, nonché in caso di mancata effettuazione del servizio informativo, su previsto, l'Amministrazione potrà sostituirsi direttamente, o mediante terze ditte autorizzate, all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa nei confronti dello stesso degli oneri sostenuti, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 30.

ART. 7 - OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI

Oltre agli obiettivi minimi di cui al paragrafo 1 del Piano dei Servizi, il Comune di Cosenza, attraverso il presente appalto, si propone di perseguire:

- *un aumento generalizzato dell'efficienza del sistema di raccolta rifiuti;*
- *il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo che a livello qualitativo;*
- *una omogeneizzazione dei servizi sul territorio;*

L'Appaltatore dovrà garantire il raggiungimento, a partire dal settimo mese dalla sottoscrizione del contratto, un livello di raccolta differenziata su base annua non inferiore al **35%** calcolato come segue:

$$\%RD = RD_{tot} / (RD_{tot} + RSU_{tot})$$

Dove le quantità di rifiuti differenziati totali (RD_{tot}) e le quantità di rifiuti indifferenziati totali (RSU_{tot}) saranno calcolati secondo la metodologia ARPACAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA pubblicata dal "Servizio Rifiuti e Amianto" nell'ambito del "Dati sulla produzione di RU (Rifiuti Urbani) e RD (Raccolta Differenziata), per l'anno 2008, riferiti a tutti i Comuni della Regione Calabria, distinti per Categorie merceologiche secondo i Codici identificativi" (www.arpacalabria.it). Tale metodologia viene riportata in Relazione (R-01) allegata al Piano dei Servizi.

Si precisa che la verifica dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata (**35%**) va effettuata con riferimento a ciascun anno solare (gennaio-dicembre) di cui si compone la durata contrattuale. Per le frazioni di anno, quali quella che potrebbe maturare, tra la conclusione della fase di start-up (sei mesi dalla sottoscrizione del contratto) e la fine del relativo anno corrente, nonché per quella che precede il termine di scadenza contrattuale, la verifica dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata va fatta con riferimento a tali frazioni di anno.

E' fatto divieto all'Appaltatore di smaltire negli impianti finali i rifiuti conferiti in modo differenziato da parte degli utenti ad esclusione dell'indifferenziato.

I servizi in affidamento dovranno essere eseguiti attenendosi al disposto di cui all'art.178 del D.Lgs. 152/06 ed in particolare dovranno conformarsi ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nell'intero circuito di gestione del rifiuto.

Nell'erogazione dei servizi, l'Appaltatore si impegnerà formalmente affinché gli stessi vengano svolti nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27



gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Il Comune e il Consorzio nell'esercizio dei propri poteri di direzione, controllo e vigilanza verificheranno l'osservanza ed il rispetto, da parte dell'Appaltatore, di questi principi generali.

L'Appaltatore dovrà inoltre impegnarsi precipuamente allo sviluppo e gestione di iniziative tendenti alla riduzione del rifiuto, al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata per il recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto in collaborazione con il Comune stesso.

L'Appaltatore dovrà garantire, nell'esercizio delle proprie competenze, l'assenza di rischi per l'ambiente, l'assoluta mancanza di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti, il massimo decoro di mezzi ed attrezzature utilizzate nell'espletamento dei servizi in affidamento.

Nell'espletamento delle funzioni delegate, l'Appaltatore e per esso il personale incaricato dovrà collaborare con le strutture tecniche e di vigilanza del Comune e del Consorzio per garantire il regolare svolgimento dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza degli stessi servizi.

ART. 8 – PROPOSTE MIGLIORATIVE

L'articolazione quali-quantitativa dei servizi e delle forniture, così come prospettata dal **Piano dei Servizi** e dal **Capitolato Speciale d'Appalto**, costituisce il livello minimo prestazionale richiesto dal Comune, ed è da considerarsi, pertanto, non comprimibile da parte dei concorrenti, in sede di formulazione delle rispettive offerte.

Di contro, sono sempre ammesse proposte migliorative alla disciplina generale dei servizi prevista dal Piano dei Servizi e dal Capitolato Speciale d'Appalto, senza che le stesse diano diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo posto a base di gara al netto del ribasso offerto.

Le proposte migliorative devono tendere all'innalzamento del livello qualitativo del **Piano dei Servizi** nel suo complesso, al fine di ottenere prestazioni più efficienti ed efficaci, che facciano conseguire obiettivi di maggiore tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica e del decoro urbano.

Esse possono riguardare esclusivamente:

- *Il potenziamento di tutti i servizi oggetto di affidamento in termini di frequenza, dando priorità alla raccolta della frazione organica, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e, più in generale, a tutte quelle tipologie di rifiuto a significativo contenuto organico, nonché al lavaggio e alla sanificazione dei relativi cassonetti;*
- *l'estensione ad ulteriori porzioni del territorio del servizio di raccolta differenziata porta a porta (zona in rosso nella **Tavola T-02 del Piano dei Servizi**),*
- *l'attivazione di un apposito centro di raccolta per rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;*
- *l'incremento del numero delle diverse tipologie di contenitori ex-novo rispetto al numero minimo indicato nella tabella annessa al Piano dei Servizi (R-01, paragrafo 11), favorendo prioritariamente l'incremento dei cassonetti da postazione stradale;*

Sono ammesse, altresì, proposte migliorative attinenti alle strategie gestionali e alle azioni che si intendono dispiegare per favorire:

- *un corretto comportamento da parte dell'utenza nel conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati al servizio pubblico;*
- *una maggiore sensibilità e propensione da parte dell'utenza verso la pratica della raccolta differenziata;*
- *l'individuazione di comportamenti illeciti da parte dei detentori dei rifiuti, con particolare riferimento all'abbandono dei rifiuti stessi nelle zone più a rischio (zone periferiche del territorio comunale).*



Le proposte migliorative, se formulate, saranno valutate secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara.

ART. 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta di cui all'art. 3 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 con selezione della migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 83 D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara.

Il contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla stipula del contratto e si intenderà risolto al compimento del quinto anno.

L'Appaltatore non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto neanche di un giorno dalla data di sottoscrizione del contratto, pena la decadenza "de jure e de facto" del contratto stesso; saranno inoltre posti a suo carico i danni causati al Comune in conseguenza del ritardato inizio delle attività di cui è affidatario.

Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore dovrà garantirne l'espletamento dello stesso fino alla data di assunzione del servizio da parte dell'Appaltatore subentrante (nel termine massimo di sei mesi). Durante tale periodo di servizio, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto, nel Piano dei Servizi e nel presente Capitolato.

La data di scadenza del contratto potrà essere anticipata per intervenute disposizioni legislative o per l'attivazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'ATO R-1 di appartenenza (ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs 152/2006 – Codice dell'Ambiente), ovvero per deliberazioni assunte da parte dell'ATO competente, senza che l'Appaltatore possa vantare pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione, se non il pagamento dei canoni per i servizi effettivamente svolti sino a quel momento ed il riconoscimento del valore residuo delle attrezzature (cassonetti, contenitori, etc.) fornite secondo le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi e non ammortizzato.

Resta salva la facoltà dell'ATO, nel subentrare al Consorzio, di proseguire il contratto con l'Appaltatore selezionato dal Consorzio.

Sono fatte salve le eventuali modifiche legislative, sia nazionali che regionali, che disciplinano l'esecuzione del servizio e che il concorrente esplicitamente dichiara di accettare senza alcun onere aggiuntivo per il Consorzio e per l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Consorzio provvederà a nominare un'apposita Commissione tecnica giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06 alla quale rinviare l'esame delle offerte tecniche ed economiche delle Ditte concorrenti.

La stessa Commissione provvederà a valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri stabili dal Disciplinare di Gara.

Inoltre, la Commissione, qualora le circostanze lo richiedessero, avrà il compito di procedere alla verifica delle offerte apparse anormalmente basse.

ART. 11 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Le forniture oggetto di appalto alla conclusione del contratto rimarranno nella piena proprietà del Comune di Cosenza.



Qualora ricorressero le condizioni di cui all'art. 9, capoverso 5, il Comune potrà esercitare la facoltà di acquisire la proprietà delle forniture oggetto di appalto corrispondendo all'Appaltatore un compenso pari al valore residuo delle attrezzature fornite secondo le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi e non ammortizzato.

In ogni caso, restano di proprietà del Comune anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'Appaltatore nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.

ART. 12 - OFFERTA ECONOMICA

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore, così come risultante dall'offerta formulata in sede di gara, si intende remunerativo delle prestazioni previste dal presente Capitolato e nei relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi, con l'esplicita ammissione che l'Appaltatore concorrente abbia eseguito tutti gli opportuni calcoli estimativi.

ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

I servizi oggetto di affidamento devono essere direttamente eseguiti dall'Appaltatore fatta salva la possibilità per lo stesso di subappaltarli nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore, in sede di offerta, dovrà indicare la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dello stesso e della perdita della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione, fatti salvi i maggiori danni accertati.

Qualora l'Impresa intenda avvalersi del subappalto, deve trasmettere al Consorzio ed al Comune, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della parte di servizio subappaltata, copia del contratto di subappalto.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere all'Amministrazione e al Consorzio, ai sensi dell'art. 118, 3° comma, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione del subappalto, non esime l'Impresa dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del sub-Appaltatore.

ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo totale annuo spettante all'Appaltatore per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di affidamento è pari all'importo a base di gara (**€ 8.012.471,85**) depurato del ribasso offerto e maggiorato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 1.200,00), oltre Iva al 10%.

In particolare, tale corrispettivo comprende tutti i servizi, le forniture e le altre obbligazioni di cui all'art. 1 e successivi del presente capitolato e di cui al **Piano dei Servizi**, ivi comprese le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara, ad eccezione del servizio di trasporto e dei servizi allo



stesso correlati appositamente disciplinati dal paragrafo 12 del “Piano dei Servizi” (R-01).

Il corrispettivo annuo dell'appalto sarà liquidato in rate mensili posticipate, al netto del ribasso d'asta e delle eventuali penalità applicate. Tale corrispettivo si intende comprensivo di tutti i costi diretti e della quota parte dei costi indiretti, generali e utile d'impresa. Agli stessi importi verranno applicate le imposte sul valore aggiunto di cui al DPR 26 ottobre 1972, n°633 e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora mensilmente non venisse raggiunto l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35% ($RDI_{mese} < 35\%$), quale che ne sia la causa, il corrispettivo mensile sarà ridotto in misura pari ai maggiori costi di trasporto e smaltimento che il Comune di Cosenza dovrà sostenere. Tali maggiori costi verranno determinati nel modo seguente:

1. Sarà calcolata la quota teorica mensile di rifiuti differenziati corrispondenti al 35% ($RD_{mese35\%} = RSU_{Tot_mese} \times 0.35$);

In cui:

RSU_{Tot_mese} : Quantità di rifiuti urbani conferiti agli impianti di smaltimento e/o recupero nel mese come certificato dagli impianti di accettazione. Sono esclusi da tale computo i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani quali ad esempio i Rifiuti da Costruzione e Demolizione, Carcasse di animali, etc.

2. Per differenza tra la quota ($RD_{mese35\%}$) di cui sopra e quella effettivamente intercettata dalla raccolta differenziata (RDI_{mese}), sarà calcolata la maggiore quantità di rifiuti urbani conferiti a smaltimento ($\Delta RSU_{smaltimento} = RD_{mese35\%} - RDI_{mese}$)
3. Dal prodotto tra la maggiore quantità di rifiuti conferiti a discarica ($\Delta RSU_{smaltimento}$) e la somma dei corrispettivi unitari afferenti allo smaltimento, si otterranno i maggiori costi di smaltimento.
4. Si determinano i maggiori costi di trasporto corrispondenti ai più alti quantitativi di rifiuti trasportati a smaltimento ($\Delta RSU_{smaltimento}$), prendendo a riferimento i prezzi unitari di cui alla Relazione R-03 (Elenco Prezzi Unitari) vigenti nel periodo considerato, al netto del ribasso offerto in gara, ipotizzando di impiegare automezzi in numero e con capacità di carico congruenti con le maggiori quantità di rifiuti su cui calcolare le decurtazioni
5. Sommando i costi di cui ai precedenti punti 3. e 4. si otterrà la misura delle decurtazioni di cui ridurre il corrispettivo mensile.

Si precisa che per determinare i maggiori costi di smaltimento in discarica di cui al precedente punto 3. saranno utilizzate le tariffe vigenti nel mese di riferimento.

Al termine di ciascun anno solare (gennaio-dicembre) di cui si compone la durata contrattuale sarà effettuata la verifica della percentuale di raccolta differenziata su base annua. Tale percentuale costituirà il parametro di riferimento in base al quale effettuare i conguagli in ordine alle decurtazioni operate su base mensile, precisando che l'operazione di conguaglio si impone se e solo se nell'anno sottoposto a verifica vi siano stati solo alcuni mesi in cui la relativa percentuale di raccolta differenziata sia risultata inferiore al 35%, diversamente, ossia nel caso in cui in tutti i mesi dell'anno considerato non sia stata raggiunta la percentuale del 35%, valgono le decurtazioni già praticate mensilmente per come previsto dai precedenti punti da 1 a 5 del presente articolo. Allorché si verificasse la circostanza che nell'anno solare considerato vi siano stati solo alcuni mesi in cui la relativa percentuale di raccolta differenziata sia risultata inferiore al 35%, laddove il saldo tra l'ammontare complessivo delle decurtazioni praticate mensilmente e l'importo delle decurtazioni calcolate sul dato annuale di raccolta differenziata risultasse positivo, lo stesso sarà restituito sul primo rateo in scadenza, ovvero con apposito provvedimento amministrativo nel caso in cui il contratto fosse già spirato.



Per calcolare l'entità delle decurtazioni complessive su base annua ($RD < 35\%$), si procede nel seguente modo:

- a) Si determina il maggiore quantitativo di rifiuti trasportato a smaltimento nell'anno considerato: $\Delta RSU_{\text{smaltito}} = (RSU_{\text{anno}} * 0.35) - (\%RD_{\text{anno effettiva}} * RSU_{\text{anno}})$;
- b) Si distribuisce uniformemente tale quantitativo sui mesi in cui non è stata raggiunta la percentuale di raccolta differenziata del 35%, in modo da ottenere, per ogni singolo mese considerato, la maggiore quota di rifiuto trasportata a smaltimento;
- c) in relazione a ciascuna delle suddette quote si determinano, per ciascun mese in cui $\%RD < 35\%$, i maggiori costi di smaltimento e di trasporto, prendendo a riferimento proprio i costi unitari di trasporto e di smaltimento vigenti nel mese considerato;
- d) si sommano per tutti in mesi in cui $\%RD < 35\%$ i maggiori costi di smaltimento e di trasporto e si ottiene, quindi, per l'anno sottoposto a verifica, la misura delle decurtazioni complessive da applicarsi su base annua.

Per le frazioni di anno, quali quella che potrebbe maturare, tra la conclusione della fase di start-up (sei mesi dalla sottoscrizione del contratto) e la fine del relativo anno corrente, nonché per quella che precede il termine di scadenza contrattuale, si utilizzerà la stessa metodologia seguita per calcolare le decurtazioni su base annua, prendendo a riferimento gli intervalli temporali coincidenti proprio con le citate frazioni di anno.

Al fine di responsabilizzare l'Appaltatore e indurlo a cooperare con l'Amministrazione Comunale verso obiettivi di raccolta differenziata superiori al 35%, per ogni punto percentuale di RD oltre tale soglia, spetterà allo stesso Appaltatore, a titolo di premio produzione, una maggiorazione del corrispettivo annuo corrispondente alle economie che il Comune avrà realizzato in termini di minori costi di smaltimento. I minori costi di smaltimento, verranno calcolati alle tariffe attuali così come determinate dal punto 6, lett. a) - impianti tecnologici - e b) - impianti di discarica - dell'ordinanza Commissariale N° 7376 del 21/10/2008, al netto dell'iva, stabilendo che le stesse, per il fine di cui trattasi, rimarranno fisse ed invariate per l'intera durata contrattuale. Resta altresì inteso che nel computo di tali economie non sono ricompresi né i minori costi di tributo speciale per il conferimento in discarica (L. 549/95) né i minori costi di trasporto e quelli delle eventuali ed ulteriori operazioni allo stesso connessi, quali il travaso, la riduzione volumetrica, etc..

La determinazione delle eventuali maggiorazioni sarà effettuata con riferimento a ciascun anno solare (gennaio – dicembre) di cui si compone la durata contrattuale. Per le frazioni di anno, quali quella che potrebbe maturare, tra la conclusione della fase di start-up (sei mesi dalla sottoscrizione del contratto) e la fine del relativo anno corrente, nonché per quella che precede il termine di scadenza contrattuale, si prenderanno a riferimento proprio gli intervalli temporali coincidenti con le citate frazioni di anno.

Per ciascun anno solare, le eventuali maggiorazioni saranno corrisposte sul primo rateo in scadenza, dopo aver ovviamente effettuato la verifica del livello di raccolta differenziata raggiunto su base annua. Quelle eventualmente relative al periodo che precede il termine di scadenza contrattuale, saranno, invece, corrisposte, a verifica effettuata, sull'ultimo rateo in scadenza o con apposito provvedimento di liquidazione, laddove fosse già avvenuto il pagamento del suddetto rateo.

Restano a carico del Comune di Cosenza i costi di solo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, fatta salva la parte relativa al mancato raggiungimento degli obiettivi che rimane a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri sostenuti per il trasporto, stoccaggio, selezione, valorizzazione e recupero di tutti i rifiuti urbani e/o assimilati provenienti dal circuito della raccolta differenziata ed i costi connessi allo smaltimento in discarica degli scarti derivanti dalle stesse



attività.

Resta altresì a carico dell'Appaltatore ogni altro eventuale onere finanziario non previsto al presente articolo e di cui si ha riscontro nel Piano dei Servizi comprensivo delle proposte migliorative formulate in sede di offerta.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che la stessa sia a favore esclusivo di banche o intermediari finanziari, sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia notificata all'Amministrazione Comunale.

Detta cessione sarà efficace solo dopo quindici giorni dalla sua notifica all'Amministrazione, a condizione che quest'ultima non la rifiuti espressamente con comunicazione da notificarsi al cessionario, entro detto termine.

Il Comune di Cosenza, per i conferimenti delle frazioni merceologiche derivanti dal circuito differenziato, delegherà, per la sola durata contrattuale e per i servizi affidati, l'Appaltatore a stipulare in propria vece, accordi e convenzioni con il Consorzio Nazionale Imballaggi (art.223 de D.Lgs. 152/06) o con i relativi Consorzi di Filiera per la riscossione dei contributi previsti dall'accordo quadro ANCI/CONAI.

Gli eventuali introiti e ricavi provenienti dalla vendita dei materiali raccolti saranno, quindi, di esclusiva competenza dell'Appaltatore, mentre i contributi erogati da enti pubblici, associazioni, consorzi, privati, nonché eventuali proventi derivanti da sanzioni amministrative, saranno di esclusiva competenza del Comune senza possibilità alcuna di rivalsa da parte dell'Appaltatore.

ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

In ottemperanza al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, la revisione prezzi si applica su tutti i corrispettivi contrattuali a partire dal 3° anno, in base all'andamento dell'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (ex costo vita) quale risulta dalle pubblicazioni ISTAT con base dalla data di aggiudicazione.

La decorrenza dell'anno è da intendersi riferita alla data di stipula del contratto. Oltre al suddetto adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo.

La richiesta di revisione avanzata dall'Appaltatore con raccomandata A.R. corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dal Comune con proprio atto, in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti. Decorso 90 giorni l'Appaltatore potrà sollecitare l'approvazione dei conteggi revisionali.

In caso di sopravvenute disposizioni legislative e/o regolamentari che dovessero comportare nuovi adempimenti non previsti dalla disciplina contrattuale, questi saranno oggetto di apposito accordo extra-contrattuale da approvare tra le parti (Consorzio, Comune e Appaltatore) nelle forme di legge.

La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte del Comune.

ART. 16 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno previa certificazione, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Consorzio, il Dirigente del Servizio del Comune e l'Appaltatore o suo delegato, che, sulla base della relazione dettagliata di cui al **paragrafo 16 della Relazione R-01**, attesti la regolarità del servizio prestato nel mese di riferimento e il regolare assolvimento di ogni altro obbligo connesso all'appalto.

Nei trenta giorni successivi all'emissione della certificazione di cui sopra, l'Appaltatore emette fattura nei confronti del Comune, per i servizi forniti nel mese di riferimento, sia per le prestazioni



a canone che per quelle eventualmente a misura. Il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale in via posticipata entro 30 gg. dal ricevimento della fattura tramite mandati di pagamento, preceduti da formale liquidazione, a favore dell'Appaltatore.

L'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore potranno prendere in esame modalità di pagamento diverse da quelle indicate, se da entrambi condivise.

Il pagamento è inoltre subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC) che l'Amministrazione effettuerà autonomamente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione delle penali di cui al successivo art. 30, saranno trattenuti sulla rata mensile successiva all'accertamento delle stesse.

Le eventuali decurtazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata (35%) di cui all'art. 14 dovranno essere invece applicate al corrispettivo del mese cui la fattura si riferisce.

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da parte del Comune.

I servizi previsti contrattualmente, che l'Appaltatore non potesse eseguire, anche giornalmente, per causa di forza maggiore, saranno quantificati sulla base dell'elenco prezzi (R-03) al netto del ribasso offerto e decurtati in sede di liquidazione dei corrispettivi mensili.

ART. 17 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dal Comune di Cosenza.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni altro provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto.

TITOLO II

PERSONALE, ATTREZZATURE, MEZZI ED INFRASTRUTTURE

ART. 18 - PERSONALE IN SERVIZIO ED OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal "Piano dei Servizi", rimodulato secondo le eventuali proposte migliorative formulate in sede di gara, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente, e comunque non inferiore a quanto prescritto al successivo art. 26, ed idoneo a garantire la regolare esecuzione delle attività previste.

Tali attività dovranno essere garantite con prestazioni regolari anche su più turni giornalieri onde evitare ritardi o fermi.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Appaltatore, dovrà essere capace e fisicamente



idoneo.

L'Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi del personale, le disposizioni relative al passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese private esercenti i servizi di nettezza urbana e simili (FISE-Assoambiente), ivi compresi gli eventuali accordi in sede locale di contrattazione decentrata. In particolare dovrà essere attuato, se necessario, il passaggio diretto e immediato del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto, dall'impresa cessante all'impresa subentrante, nel rispetto dell'art. 6 del suddetto C.C.N.L.

E' facoltà del Comune utilizzare, senza alcun onere aggiuntivo tutto il personale impiegato nel presente appalto per fronteggiare eccezionali eventi atmosferici (neviccate, allagamenti, ecc.) in sostituzione del servizio non eseguito per le predette cause.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare personale a conoscenza dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività e informata sui contenuti del documento di valutazione redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà inoltre assoggettare il personale in servizio alle visite periodiche e alle vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti in materia.

Il personale in servizio, dovrà indossare e conseguentemente dovrà essere dotato, di indumenti e presidi antinfortunistici (DPI) previsti dal contratto nazionale di lavoro e dalla normativa vigente, specificatamente individuati nel Piano Operativo di Sicurezza. Dovrà inoltre essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibirsi obbligatoriamente a richiesta da parte del personale comunale addetto alla vigilanza ed anche da parte dell'utenza del servizio ai sensi dell'art.6 della Legge 3 agosto 2007.

Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno corretto e dovrà uniformarsi alle disposizioni, presenti e future, emanate dalle autorità in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dal Comune e/o dal Consorzio.

Tutto il personale dipendente dell'Appaltatore adibito al servizio sul territorio comunale deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dall'Appaltatore; il Comune e/o il Consorzio si riservano la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico;

L'Appaltatore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Il personale in servizio inoltre dovrà collaborare direttamente alle eventuali operazioni relative alla identificazione dei conferitori durante le varie raccolte, così come previsto nel successivo art. 26.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto tutte le disposizioni di cui alle leggi e ai regolamenti in vigore, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, in specie quelle riguardanti l'igiene e comunque relative ai servizi oggetto d'appalto.

Nei casi di infrazione, l'Appaltatore è comunque sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

L'Appaltatore, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà al Comune e al Consorzio l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento, e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.



ART. 19 - REPERIBILITÀ

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che dovrà essere "esplicitato" da esso medesimo nel Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi di cui all'art. 26.

Tale servizio dovrà attivarsi entro un'ora dalla segnalazione da parte del Consorzio, del Comune e/o da altro soggetto da quest'ultimo autorizzato.

L'Appaltatore deve, altresì, designare un addetto con funzioni di "Responsabile Unico" della commessa con funzioni di coordinamento dei vari servizi, da segnalare obbligatoriamente al Comune e al Consorzio. Il compito del Responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti, verificando il rispetto dei Piani di Lavoro dei singoli servizi. Il Responsabile Unico sarà diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi e dovrà essere sempre reperibile ed avere in dotazione un apparecchio ricerca persone (telefono cellulare o analogo).

ART. 20 - AUTOMEZZI IMPIEGATI

L'Appaltatore dovrà disporre, fin dalla data della stipula del contratto, di tutti gli automezzi necessari per l'espletamento dei singoli servizi. Per l'intera durata dell'appalto, detti automezzi dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. Il numero e la tipologia di automezzi dovrà essere tale da garantire la perfetta esecuzione dei servizi, nei modi e nei tempi previsti nel presente Capitolato e nel Piano dei Servizi comprensivo dell'eventuali proposte migliorative formulate in sede di gara, ed in ogni caso non potrà essere inferiore alla dotazione minima e con le caratteristiche riportate nello stesso Piano dei Servizi come integrato dalle proposte migliorative presentate in sede di offerta.

Detti mezzi dovranno essere nuovi o immatricolati dopo la data dell'1.1.2007, dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, dovranno essere inoltre in possesso di omologazioni o certificazioni CE di cui copia verrà consegnata, prima dell'entrata in servizio.

I mezzi in uso dovranno comunque rispettare almeno le Direttive comunitarie in materia di emissioni di inquinanti da parte dei veicoli 98/69 CE, 98/77 CE, rif. 98/69 CE, 1999/96 CE, 1999/102 CE rif. 98/69 CE, 2001/1 CE rif. 98/69 CE, 2001/27CE, 2001/100 CE A, 2002/80 CE A, 2003/76 CE A (norma EURO 3) o superiore.

Gli automezzi con le caratteristiche di cui sopra, inoltre, dovranno essere sempre rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima:

- *tutte le parti di carrozzeria prive di ammaccature di rilievo;*
- *tutte le attrezzature revisionate ed in perfetto stato di efficienza;*
- *efficienza, pulizia giornaliera, disinfezione con periodicità almeno settimanale e adeguato livello di decoro;*
- *tutti i dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, in perfetto stato di funzionamento.*

Per ovvi problemi organizzativi può essere richiesta una deroga parziale, da parte dell'Appaltatore, per i primi sei mesi dall'attivazione dei servizi o per particolari e giustificati casi tecnici (rotture, etc.).

In quest'ultimo caso l'uso di veicoli diversi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Gli automezzi in servizio dovranno riportare oltre alla scritta "Servizi di Igiene Urbana – Città di



Cosenza” anche il numero verde di cui all’art. 14 del Piano dei Servizi (R-01). Dette scritte dovranno essere riportate su tutti i mezzi in servizio e dovranno essere di dimensioni facilmente visibili.

Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare, su richiesta del Comune, pannelli comunicativi inerenti iniziative del Comune o dello stesso Appaltatore (es. comunicazione ambientale). La realizzazione di detti pannelli è di spettanza dell’Appaltatore.

Tutti gli automezzi utilizzati per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti dovranno essere inseriti nell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie e classi richieste dal Comune. In caso di integrazione del parco macchine effettuate a mezzo atto notorio protocollato presso l’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, occorre - prima dell’inizio dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti - che sia fornita anche copia della perizia giurata consegnata all’Ente preposto (per la verifica dei dati necessari allo svolgimento del servizio: ad es. targhe dei mezzi, tipologie dei rifiuti che possono con essi essere trasportati).

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di raccolta sull’ambiente urbano, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e all’inquinamento atmosferico.

Il Comune e il Consorzio si riservano di effettuare o di far effettuare, in qualsiasi momento, appropriati controlli per assicurarsi:

- *del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei;*
- *sullo stato d’efficienza dei mezzi con particolare riferimento agli scarichi in atmosfera, alle emissioni rumorose da essi generati ed alla eventuale tenuta delle attrezzature per evitare la perdita di liquami o materiale raccolto.*

Ogni mezzo dedicato dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

A tal proposito il sistema di rilevamento satellitare deve essere dotato dalla componentistica hardware e software, con password di lettura nella disponibilità del Responsabile del Comune di Cosenza e del Consorzio, necessaria per ottenere le seguenti informazioni minime:

- *localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta dell’operatore;*
- *localizzazione in continuo ed in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in real time;*
- *tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio;*
- *rappresentazione grafica dei vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento degli stessi.*

ART. 21 – ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO IMPIEGATI

L’Appaltatore è obbligato a fornire per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto le



necessarie attrezzature (contenitori, cestini, campane, etc.), nuove di fabbrica in conformità a quanto riportato nel Piano dei Servizi per come eventualmente integrato dalle proposte migliorative presentate in sede di offerta.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a fornire i materiali di consumo nella dotazione minima indicata nel piano dei servizi eventualmente corretto secondo le migliori proposte in sede di formulazione dell'offerta. Tali quantità costituiscono valori minimi che l'appaltatore è tenuto comunque ad integrare in funzione delle effettive esigenze riscontrate sul territorio al fine di assicurare servizi conformi a quelli contemplati nel piano dei servizi eventualmente aggiornato secondo le proposte migliorative presentate in gara.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad integrare il nuovo parco attrezzature attraverso il recupero e la rigenerazione dei cassonetti già esistenti sul territorio comunale in funzione delle effettive esigenze riscontrate sul territorio al fine di assicurare servizi conformi a quelli contemplati nel piano dei servizi eventualmente aggiornato secondo le proposte migliorative presentate in gara.

I contenitori in eccesso tra quelli ritirati e quelli rigenerati dovranno essere custoditi a cura dell'Appaltatore presso la sede operativa dello stesso ed all'occorrenza essere rigenerati al fine di un loro eventuale impiego sul territorio comunale.

Le attrezzature rigenerate dovranno avere le stesse caratteristiche cromatiche di quelle nuove ed essere conformi alle prescrizioni del codice della strada.

I contenitori non rigenerabili e risultanti da apposito verbale, da redigere in contraddittorio tra le parti (Comune e Appaltatore), dovranno essere smaltiti a cura e spese dell'Appaltatore in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

A partire dalla messa a regime del nuovo **Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi**, la dotazione di attrezzature destinate ai servizi di cui al presente appalto, dovrà coincidere con quella indicata nella tabella sopra citata come eventualmente integrata dalle proposte migliorative presentate in sede di offerta.

Dovrà essere predisposto, a totale cura dell'Appaltatore, un adesivo con stampe indelebili da apporre sui contenitori recante le indicazioni dei rifiuti da conferire, alcune norme basilari per un corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza ed il numero verde, etc.

L'Appaltatore è tenuto, ad effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori per mantenerli costantemente in condizione di adeguato funzionamento e di decoro urbano. Ove ciò non fosse possibile, l'Appaltatore è tenuto a sostituirli con contenitori nuovi o rigenerati aventi le stesse caratteristiche di quelli rimossi.

Per tutti i contenitori bisognerà procedere al lavaggio e disinfezione secondo quanto stabilito nel Piano dei Servizi (R-01) come integrato dalle eventuali proposte migliorative presentate in sede di offerta e comunque ogni qualvolta ragioni igienico sanitarie e di decoro urbano lo richiedessero.

Con cadenza annuale, l'Appaltatore aggiorna e trasmette al Comune e al Consorzio l'inventario dei beni strumentali (dotazioni patrimoniali e beni funzionali) all'esercizio del servizio di igiene urbana, nonché la banca dati (report dettagliato e/o planimetria in scala idonea) sia delle utenze cui le attrezzature sono destinate ad uso esclusivo e sia delle postazioni stradali distribuite sul territorio.

ART. 22 – SEDE OPERATIVA

L'Appaltatore avrà l'onere di dotarsi di una sede operativa che, quale che sia la sua articolazione geografica, dovrà essere composta da:

- *uffici per la gestione amministrativa e tecnica dei servizi;*
- *area di cantiere in cui eseguire tutte le operazioni connesse alla gestione operativa dell'Appalto;*



- *servizi igienici e spogliatoi in numero sufficiente per il personale addetto;*

La sede operativa, a prescindere dalla sua articolazione geografica, dovrà essere conforme alla normativa sull'inquinamento acustico ed ambientale in genere, alle prescrizioni ed alle norme di prevenzione incendi, alle norme igienico - sanitarie imposte dagli organi preposti, oltre alle necessarie concessioni comunali di destinazione d'uso ed agibilità.

Gli uffici per la gestione amministrativa e tecnica dei servizi dovranno essere dotati di strutture minime quali:

- *locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica anche per il numero verde, una casella di posta elettronica ed un fax per comunicazioni, richieste e segnalazioni da parte dell'utente, dove dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile Unico della gestione dei servizi dell'Appaltatore o suo delegato.*
- *sportello informativo/di servizio (info point), facilmente raggiungibile dalle utenze dei servizi di cui al presente appalto. Tale ufficio dovrà essere aperto almeno cinque giorni su sette, in orario d'ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con eventuale pausa intermedia).*

Analogamente, l'area di cantiere dovrà essere dotata di strutture minime quali:

- *autorimessa con annessi magazzini per il ricovero di materiali, automezzi ed attrezzature;*
- *autolavaggio e officina;*
- *impianto di stoccaggio/trattamento dei reflui provenienti dal lavaggio dei cassonetti;*

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

ART. 23 - PIANO DI LAVORO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ESEGUITE

L'Appaltatore si obbliga a presentare al Comune e al Consorzio, entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, apposito piano di lavoro contenente il "Calendario di Programmazione" delle singole attività da eseguire.

Entro 15 giorni dalla messa a regime dei servizi (sei mesi) lo stesso piano dovrà essere revisionato conformemente alle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi.

Per ciascuno dei servizi l'Appaltatore dovrà inviare al Comune e al Consorzio i Report di programmazione e i consuntivi sulle attività eseguite, coerentemente a quanto richiesto per ciascuna attività.

L'Appaltatore dovrà successivamente:

- *attenersi ai singoli Piani di Lavoro e comunque dovrà comunicare con almeno n. 2 giorni di anticipo eventuali varianti concordate con il Comune (ad esempio: percorso dei mezzi);*
- *fornire, in conformità ai contenuti minimi di cui al paragrafo 16 della **Relazione R-01**, entro i 15 giorni successivi alla fine del mese di riferimento, all'Ufficio competente del Comune e al Consorzio, apposito rendiconto dettagliato delle prestazioni svolte con i relativi formulari (ove previsti dalle norme);*
- *predisporre (ove previsto) il MUD annuale ai sensi della normativa vigente per conto del Comune, entro il termine di gg. 30 prima della scadenza ufficiale di consegna;*
- *trasmettere al Comune e al Consorzio, entro gg. 30 dal termine di ciascun anno solare, apposita relazione riassuntiva delle attività eseguite nell'anno di riferimento con l'indicazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nello stesso periodo.*



Il Comune e il Consorzio potranno provvedere alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore direttamente a mezzo degli uffici comunali e consortili preposti o da tecnici appositamente incaricati.

Gli uffici comunali preposti, anche per tramite del Consorzio, potranno provvedere ad impartire agli operatori addetti ai servizi in affidamento, specifiche disposizioni riguardanti l'espletamento degli stessi, sempre nel rispetto delle norme dettate dal presente articolato.

ART. 24 - PROPRIETÀ DEI RIFIUTI RACCOLTI E RELATIVA DESTINAZIONE

I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio di raccolta ordinario (rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati) nonché quelli rimossi nell'ambito della bonifica dei micrositi, sono di proprietà dell'Amministrazione comunale, vengono prelevati dall'Appaltatore e recapitati allo smaltimento finale (che la stessa Amministrazione o Autorità Competenti indicheranno) e/o recupero (convenzionato con l'Appaltatore), nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 25 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D'APPALTO

Tutte le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in conformità a quanto previsto dal Piano dei Servizi, rimodulato secondo le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta e reso esecutivo in forza dell'art.26, comma 2, punto 9, del capitolato speciale d'appalto.

Resta inteso che le frequenze di raccolta, per le singole tipologie di rifiuto, previste dal piano dei servizi sono da intendersi quale livello minimo che l'Appaltatore è tenuto in ogni caso a garantire. In aggiunta a quanto previsto dal piano dei servizi eventualmente rimodulato, l'Appaltatore è comunque tenuto ad effettuare la raccolta delle varie frazioni merceologiche ogniqualevolta i relativi contenitori risultassero anticipatamente colmi rispetto alla data programmata per lo svuotamento, nonché quando ragioni di tutela dell'igiene pubblica o del decoro urbano lo richiedessero.

Per il servizio di "Bonifica Di Piccole Discariche Abusive" di cui al paragrafo 10.14 della **Relazione R-01** resta salvo ed impregiudicato quanto ivi previsto.

Per ciò che attiene alle attività di "informazione ed educazione ambientale", le stesse dovranno essere eseguite conformemente a quanto disciplinato nella **Relazione R-02 (Piano della Comunicazione)**, anche questa integrata dalle eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta.

TITOLO IV

ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 26 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto verrà effettuata dall'Appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

L'Appaltatore con il presente appalto assume ogni obbligo ed onere di cui al presente capitolato ed al Piano dei Servizi per come eventualmente integrato in sede di offerta, nonché quelli di seguito indicati.



1. L'Appaltatore in ogni caso si intenderà espressamente obbligato a tenere comunque sollevati ed indenni il Comune di Cosenza e il Consorzio da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del contratto, sollevando lo stesso Comune e lo stesso Consorzio ed i loro obbligati da ogni azione sia giudiziale che stragiudiziale da chicchessia instaurata.
2. L'Appaltatore risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando il Comune di Cosenza e il Consorzio da ogni onere e responsabilità al riguardo.
3. L'Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi regionali, nazionali o comunitarie, in vigore od emanati durante il periodo di appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento ai regolamenti di igiene urbana.
4. La responsabilità dell'Appaltatore, ad esclusione della fase di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte dell'utenza, opera in ogni fase del servizio e nella fattispecie durante la raccolta, il trasporto ed il conferimento all'impianto terminale sino ad ottenimento o di copia del formulario di accettazione del materiale conferito da parte dell'impianto, o al possesso di analogo documento comprovante l'avvenuto scarico purché conforme alle specifiche autorizzative dell'impianto stesso.
5. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata nonché di danni causati da sversamenti e/o perdite di materiali durante il trasporto effettuato con mezzi impiegati nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto; l'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare al Comune e al Consorzio qualsiasi danneggiamento e/o deterioramento delle attrezzature per l'igiene urbana presenti sulla sede stradale e nelle aree interessate dal servizio.
6. L'Appaltatore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti gli interventi, i procedimenti e le cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore e necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse legati al servizio a cui si riferisce l'appalto;
7. L'Appaltatore è obbligato, fino alla **concorrenza minima di 137 unità** per come indicato dal Piano dei Servizi (elaborato R-01 – Riepilogo Personale Impiegato nei Singoli Servizi, pg 128, evidenziando, a tal proposito, che tale elaborato tecnico ha valore puramente indicativo e di massima) ad avvalersi della forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto che gestisce i servizi oggetto di affidamento, secondo le attuali qualifiche e mansioni quali risultanti dall'Allegato A al presente capitolato.

Si precisa che laddove non vi fosse corrispondenza tra i profili professionali e/o i livelli retributivi previsti dal sopra citato elaborato R-01 e quelli attualmente posseduti dal personale impiegato nei servizi in questione (quali risultanti dall'Allegato A al presente capitolato) questi ultimi dovranno essere obbligatoriamente mantenuti e sarà cura dell'Appaltatore, di concerto con le OO.SS. e con la stessa Stazione Appaltante, riorganizzare il personale in termini operativi, prevedendo, ove necessario, la formazione dello stesso, in funzione degli effettivi servizi da svolgere.

Il numero minimo di **137 unità** dovrà essere incrementato in relazione alla rilevanza tecnico-economica delle eventuali proposte migliorative presentate in sede di offerta.



Si fa presente che l'Allegato A, che contiene l'elenco nominativo del personale in forza al soggetto che attualmente gestisce i servizi oggetto di affidamento che l'Appaltatore, a ragione del citato art.6 del C.N.N.L., è obbligata ad assumere con a fianco segnato, per ciascuno di essi, le attuali qualifiche, mansioni e costo aziendale previsto in ragione d'anno, comprensivo degli eventuali sgravi previsti per legge per personale in regime di mobilità, di cui alla legge n. 223/99, è visionabile esclusivamente – in ragione delle normative di tutela della privacy- presso la sede del Consorzio Valle Crati.

Il Concorrente nel formulare la propria offerta dovrà tenere conto che “la stazione appaltante, riconosce per il periodo di vigenza dei benefici della mobilità solo il costo per il personale al netto degli eventuali sgravi”.

Il Concorrente nel formulare la propria offerta dovrà tenere conto di **tutte** le circostanze sopra evidenziate.

8. L'Appaltatore è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune e/o del Consorzio, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;
9. L'Appaltatore dalla sottoscrizione del contratto è tenuto:
 - ⇒ *ad elaborare e consegnare al Comune e al Consorzio, nel termine di **45 giorni**, naturali e consecutivi, il Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi, corredato di cronoprogramma attuativo, che abbia già recepito le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta e contenga anche la dislocazione territoriale delle attrezzature (cassonetti, bidoni, campane, etc.), per tipologia di rifiuto raccolto e per giro di raccolta, rappresentata su cartografia digitale (formato dwg) in scala adeguata.*
 - ⇒ *ad assicurare, nella **fase transitoria**, ovvero nei sei mesi che precedono la messa a regime del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi, una gestione del ciclo dei rifiuti che rispetti, comunque, l'attuale livello di efficienza dei servizi di igiene urbana e che non causi pregiudizio alcuno al decoro urbano ed all'igiene pubblica.*
 - ⇒ *a garantire, a decorrere dal **181° giorno successivo (fase di regime)**, la piena e completa messa a regime del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi ivi compreso il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35%.*

ART. 27 - CAUZIONE PROVVISORIA

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare:

- una cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e 100 del DPR n. 554/1999 e s.m., pari ad almeno al 2% dell'importo totale dell'appalto, costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;
- dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs n. 163/2006, in favore del comune di Cosenza.

Secondo quanto previsto dall'articolo dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti, ai quali sia già stata rilasciata da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI



CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, possono usufruire del beneficio che la cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75, sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento. La facoltà di cui all'art. 40, comma 7, dello stesso decreto potrà essere esercitata a condizione che, secondo quanto disposto dall'art. 75, comma 7, il concorrente che intenda avvalersi del beneficio di cui trattasi, segnali, in sede di offerta, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e ne dia prova nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Tutte le cauzioni dovranno essere rese ai sensi del Decreto delle Attività Produttive del 12/03/2004 n. 123.

ART. 28 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

In considerazione degli investimenti richiesti in termini di strutture, personale ed attrezzature, a cui l'Appaltatore dovrà far fronte per l'esecuzione dei servizi in affidamento nonché a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Appaltatore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., una garanzia fideiussoria in favore del Comune di Cosenza, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in misura pari al 10% del valore complessivo dell'appalto ottenuto dal prodotto del corrispettivo annuo (al netto del ribasso d'asta) per la durata del contratto.

La suddetta garanzia dovrà essere adeguata ogni qualvolta l'importo contrattuale annuo subisca variazione pari o superiori al 20% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Secondo quanto previsto dall'articolo dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti, ai quali sia già stata rilasciata da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, possono usufruire del beneficio che la garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 113, comma 1, sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. da parte del Consorzio, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di escussione parziale della garanzia fideiussoria prestata, l'Appaltatore dovrà reintegrare



la stessa entro il termine di 30 giorni dall'apposita richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale al fine di ricostituire l'originario importo garantito al netto delle somme già svincolate. La mancata reintegrazione della garanzia fideiussoria determinerà la revoca dell'affidamento.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore, la garanzia di cui sopra sarà escussa dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti allo stesso.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la garanzia, ad insindacabile giudizio del Comune, dovrà conservare la propria efficacia, in tutto o in parte, a tutela dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

ART. 29 - DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale e il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione dell'Appalto da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto sino alla conclusione del contratto.

All'Appaltatore è pertanto fatto obbligo di depositare prima della stipula del contratto, copia di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.), a copertura delle attività per le quali l'Appaltatore è regolarmente autorizzato dalle leggi vigenti, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, riguardanti i servizi descritti nel presente Capitolato. I massimali dovranno essere almeno di:

- a) R.C.T.: 2.500.000,00 per sinistro
- b) R.C.O.: 2.500.000,00 per sinistro e 750.000,00 per ogni operatore.

La garanzia di responsabilità civile dovrà inoltre coprire i rischi derivanti dall'incendio e/o da atti vandalici che potrebbero interessare i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti.

TITOLO V PENALITÀ E RISOLUZIONE

ART. 30 - INFRAZIONI E PENALITÀ

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ottemperare in un termine stabilito nell'atto di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni così determinate:

- da un minimo di **100 € (euro cento)** ad un massimo di **€ 500 (euro cinquecento)** per disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza di articolati contrattuali relativi al decoro ed all'immagine del servizio, e comunque non riconducibile a fatti compromissori dei servizi stessi;
- da un minimo di **€ 200 (euro duecento)** ad un massimo di **€ 1.000 (euro mille)** per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza di articolati contrattuali relativi alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;



- da un minimo di **€ 300 (euro trecento)** ad un massimo di **€ 2.500 (euro duemilacinquecento)** per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a dolo, colpa o malafede anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di servizio non giustificata e dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti.

Le predette sanzioni saranno applicate per ogni singolo giorno in cui le irregolarità si sono verificate e l'esatto ammontare delle stesse verrà determinato in misura discrezionale da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengono previste l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità, da parte del Comune, di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

Le sanzioni di cui al presente articolo, saranno precedute da regolare contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale e/o del Consorzio, a mezzo telefax o e-mail, presso la sede operativa, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del telefax o e-mail.

Nei successivi 10 giorni, l'Amministrazione Comunale si pronuncerà sulle controdeduzioni eventualmente pervenute e procederà a suo insindacabile giudizio alla determinazione definitiva delle sanzioni ed alla riscossione delle stesse secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente capitolato.

In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, l'Amministrazione Comunale, potrà effettuare segnalazioni telefoniche e/o verbali al responsabile dell'Appaltatore e, in caso di specifico rifiuto, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi del successivo art. 32, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.

Qualora i tempi e le modalità di espletamento del mancato servizio non consentano un adeguato recupero o l'affidamento a terzi dello stesso, l'Amministrazione Comunale, oltre alla penalità di cui sopra potrà chiedere il rimborso della mancata prestazione il cui valore economico sarà determinato sulla base dell'Elenco Prezzi (R-03) vigente all'atto della contestazione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate e non potranno protrarsi oltre 3 giorni.

Restano salve ed impregiudicate le più gravi sanzioni di cui al successivo art. 31.

ART. 31 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile è consentito al Consorzio, su espressa richiesta del Comune da intendersi vincolante per il Consorzio stesso, recedere dal contratto, in qualunque momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore, con lettera raccomandata A/R, almeno 6 mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

In caso di recesso l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto. La condizione di cui sopra è considerata, anche convenzionalmente tra le parti, equiparabile a causa di forza maggiore o condizione di impossibilità sopravvenuta, per cui, anche in deroga alla disciplina, ma non solo, di cui agli articoli 1223 e 1671 del codice civile. A tal fine l'Appaltatore rinuncia sin dall'origine a qualunque indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro, ripetizione o altra richiesta diversa, anche a titolo di danno emergente e lucro cessante.

Viene fatto salvo il riconoscimento del valore residuo delle attrezzature (cassonetti, contenitori, etc.) fornite secondo le previsioni del Piano dei Servizi, eventualmente rimodulato secondo le



proposte migliorative offerte in sede di gara, e non ammortizzate.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto:

- gravissime e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non sanate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
- il mancato rispetto della normativa in materia di subappalto di cui all'art. 13 del presente Capitolato Speciale;
- mancata presentazione della copia del "Documento di Valutazione dei rischi" redatto ai sensi dell'art. 28 e seguenti del D.lgs. 81 del 1° aprile 2008, al n°97 (ex art. 4 del Dlgs 626/1994).
- gravi e continue violazioni delle norme in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- arbitrario abbandono, da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto;
- cessione a terzi dei diritti o degli obblighi relativi al contratto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva, entro i 30 giorni successivi alla richiesta da parte del Comune.
- mancato raggiungimento di un livello minimo di raccolta differenziata del 25% su base annua.
- il conferimento all'impianto di smaltimento finale, anche per una sola volta nella durata del contratto, di rifiuti urbani, ingombranti e assimilati raccolti al di fuori dell'utenza ricadente sotto la privativa comunale, ma provenienti da terzi non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- l'applicazione per tre volte consecutive delle penali di cui all'articolo precedente;
- in tutti quei casi in cui la condotta dell'Appaltatore è tale da concretare grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei servizi oggetto di affidamento.

Nei casi di cui sopra, il Consorzio disporrà la risoluzione del contratto in applicazione dei disposti di cui all'art. 1453 del C.C., previa regolare contestazione scritta all'Appaltatore e dopo aver fatto pronunciare il Comune sulle eventuali controdeduzioni e documenti che l'Appaltatore potrà presentare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione.

Il Consorzio, anche in assenza di richiesta del Comune, può, altresì, disporre la risoluzione del contratto con decorrenza immediata in caso di:

- *scioglimento o cessazione dell'Impresa, dichiarazione di fallimento;*
- *sospensione dall'Albo Nazionale delle Imprese di Gestione Rifiuti;*
- *condanna penale definitiva del direttore tecnico e degli amministratori della società per reati connessi all'Appalto;*
- *per il verificarsi di circostanze che determinino per legge la risoluzione immediata del contratto.*

ART. 32 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ogni altro caso in cui l'Appaltatore disattenda la specifica richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale, la stessa Amministrazione potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, gli interventi necessari per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 precedenti e addebitando altresì allo stesso Appaltatore gli oneri effettivi sostenuti e gli eventuali danni subiti.

Tale addebito, oltre a quanto previsto specificatamente dall'art.14, potrà essere riscosso direttamente dall'Amministrazione Comunale mediante l'escussione della fideiussione prestata.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bolli, diritti, ecc.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti (Consorzio, Comune e Appaltatore) stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure di affidamento dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto, saranno deferite ad un collegio arbitrale.

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del C.P.C., salvo quanto disposto dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed in particolare degli artt. 241, 242 e 243 dello stesso decreto.

Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge a modifica dell'istituto dell'arbitrato, si applicherà la normativa di riferimento vigente al momento dell'insorgenza della controversia.

Per tutte le materie non riconducibili alle competenze del collegio arbitrale, il Foro competente resta quello di Cosenza.

ART. 35 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. N. 193/2003 si informa che i dati forniti dall'Appaltatore verranno trattati dal Comune e dal Consorzio per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

ART. 36 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dal Comune. L'Appaltatore è comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Amministrazione Comunale. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 37 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

L'Appaltatore elegge domicilio legale per tutti gli effetti presso la sede legale dell'impresa. Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal presente contratto saranno recapitate presso la sede operativa allestita dall'Appaltatore secondo le prescrizioni di cui all'art. 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.



ART. 38 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cosenza della notizia dell'inadempimento dell'eventuale propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 39 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, dal contratto e da ogni altro documento allegato a corredo dello stesso, si rimanda ad ogni altra disposizione applicabile in materia.

ART. 40- DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono documenti contrattuali:

- Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati;
- Offerta Tecnica;
- Piano dei Servizi;
- Bando e Disciplinare di gara.

Si precisa che le schede tecniche economiche di cui all'Allegato "SCHEDE TECNICHE ECONOMICHE" dell'elaborato R-01 - del Piano dei Servizi non hanno valore contrattuale. Le stesse rilevano unicamente ai fini di cui al punto 7, comma 2, dell'art. 26 e di cui all'art. 9 del presente capitolato, nonché ai fini della individuazione della tipologia degli automezzi da impiegare nel servizio e della dotazione minima, per numero e tipologia, delle attrezzature e dei materiali di consumo da fornire, fatte salve, ovviamente, le proposte migliorative presentate in sede di offerta in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del presente capitolato speciale.

Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali divergenze devono essere interpretate nel senso più favorevole al Comune e, comunque, in quel modo che la stessa Amministrazione Comunale riterrà più conveniente ai suoi interessi.



Allegato A

**Elenco nominativo dei dipendenti in forza all'Attuale
Gestore che l'Appaltatore, a ragione del citato art.6
del C.N.N.L., è obbligata ad assumere**